

CLRA/2014/1 del 11 marzo 2014

CONSIGLIO LOCALE di RAVENNA

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: delibera n. 24 del Consiglio d'Ambito di applicazione deliberazione G. R. Emilia Romagna 11 febbraio 2013 n. 135 relativa al riconoscimento oneri disagio ambientale – proposta quote di indennità.

IL COORDINATORE

f.to Mara Roncuzzi

parere di regolarità tecnica
il Direttore
f.to ing. Vito Belladonna

CLRA/2014/1

CONSIGLIO LOCALE di RAVENNA

L'anno duemilaquattordici il giorno 11 del mese di marzo alle ore 9 presso la sala del Consiglio della Provincia di Ravenna, si è riunito il Consiglio Locale di Ravenna convocato dal Coordinatore del Consiglio Locale di Ravenna con lettera PG AT/2014/000896.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALFONSINE	Golfieri Enrico	Assessore	SI	3,2301
BAGNACAVALLO	Rossetti Angela	Assessore	SI	4,2542
BAGNARA DI ROMAGNA				0,9101
BRISIGHELLA	Bedeschi Mario	Assessore	SI	2,2465
CASOLA VALSENIO				1,1623
CASTEL BOLOGNESE	Parrini Silvano	Assessore	SI	2,4123
CERVIA				6,5292
CONSELICE				2,5543
COTIGNOLA	Pasquali Ivo	Assessore	SI	2,1009
FAENZA	Savini Roberto	Assessore	SI	12,9909
FUSIGNANO	Gagliardi Giorgia	Assessore	SI	2,2502
LUGO	Pasi Nicola	Assessore	SI	7,8591
MASSA LOMBARDA	Gambetti Roberto	Assessore	SI	2,4835
RAVENNA	Guerrieri Guido	Assessore	SI	31,8503
RIOLO TERME				1,7425
RUSSI	Calisti Lino	Assessore	SI	2,9457
S. AGATA SUL SANTERNO	Amadei Luigi Antonio	Sindaco	SI	0,9962
SOLAROLO	Anconelli Fabio	Sindaco	SI	1,4817
PROVINCIA DI RAVENNA	Roncuzzi Mara	Assessore	SI	10,0000

Presenti n. 14 87,10 quote

Assenti n. 5 12,90 quote

Riconosciuta la validità della seduta Mara Roncuzzi, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: delibera n. 24 del Consiglio d'Ambito di applicazione deliberazione G. R. Emilia Romagna 11 febbraio 2013 n. 135 relativa al riconoscimento oneri disagio ambientale – proposta quote di indennità

Vista la L.R. 23.12.11 n. 23 “*Norme di organizzazione Territoriale delle Funzioni Relative ai Servizi Pubblici Locali dell’Ambiente*” che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì, dalla medesima data, la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità d’Ambito) e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all’ATERSIR;

viste:

- la deliberazione G. R. Emilia Romagna 11 febbraio 2013 n. 135 “Disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati di cui all’art. 16, comma 1, della L.R. 23/2011 ed aggiornamento della direttiva “Linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna” di cui alla D.G.R. 754/2012”;
- la delibera n. 24 del Consiglio d’Ambito del 13 novembre 2013 di attuazione della deliberazione Regione Emilia Romagna 11 febbraio 2013, n. 135, inserendo, a decorrere dal 2014, gli oneri di disagio ambientale tra i costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 238 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, per i rifiuti urbani prodotti nell’ambito territoriale ottimale o derivanti dal loro pretrattamento;
- la circolare del Ministero dell’Ambiente 6 agosto 2013 che prevede l’obbligo di un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica a monte del loro abbancamento in discarica;

accertato che l’art. 7 della sopracitata legge regionale, alle lettere b) e c) attribuisce al Consiglio d’Ambito la competenza a definire ed approvare i costi totali del servizio e ad approvare, sentiti i consigli locali, il piano economico finanziario;

dato atto che la sopracitata delibera n. 24 del Consiglio d’Ambito individua per il triennio 2014/2016 i valori sotto riportati entro i quali i Consigli Locali propongono la quota di indennità per ogni impianto localizzato nel territorio di competenza:

- termovalorizzatori: da 8 a 11 euro/tonnellata;
- discariche: da 10 a 14 euro/tonnellata;

preso atto che:

- tali indennità saranno attribuite a favore dei Comuni nel cui territorio ha sede l’impianto di smaltimento ed ai Comuni che rientrano a una distanza di 2 km dal perimetro dell’impianto, per le discariche, e di 4 km dal camino dell’impianto, per i termovalorizzatori, in base ad un criterio proporzionale calcolato sull’incidenza dei territori comunali nell’area di influenza dell’impianto medesimo;
- le quote di indennità di disagio ambientale saranno inserite nella pianificazione economica finanziaria, riconoscendole tra i costi operativi degli impianti di smaltimento dei rifiuti, a decorrere dall’anno 2014, attivando una prima fase sperimentale della durata di 3 anni;

ritenuto proporre al Consiglio d'Ambito, trattandosi della prima introduzione dell'onere di disagio, di limitare in via transitoria la quota di indennità ad un importo di:

- 4 euro/tonnellata per il termovalorizzatore,
- 6 euro/tonnellata per la discarica;

preso atto che, ai sensi della DGR ER 135/2013 sopra citata, secondo cui

"L'indennità di disagio ambientale può essere considerata quale costo accessorio del servizio, come stabilito dalla sentenza del TAR Toscana n.1387 del 2009, qualora finalizzata a coprire le spese per le opere di mitigazione del disagio connesso alla presenza dell'impianto.

Ai fini della definizione del corrispettivo dello smaltimento, possono essere esclusivamente riconosciuti i costi connessi alla realizzazione di misure e interventi per la prevenzione, riduzione e/o eliminazione degli impatti ambientali generati dall'impianto di smaltimento (ad esempio la creazione di aree a verde con funzione di assorbire quota parte delle emissioni e di riduzione dell'impatto visivo, ecc.).

L'autorità competente valuta la possibilità di riconoscere nel corrispettivo dello smaltimento i predetti oneri da computarsi tra i costi operativi.

Non sarà pertanto possibile inserire nel corrispettivo dello smaltimento eventuali oneri non direttamente e strettamente riconducibili alla mitigazione degli impatti ambientali generati dagli impianti o finalizzati al riconoscimento di agevolazioni tariffarie agli utenti afferenti l'area di influenza dell'impianto."

i Comuni potranno utilizzare tali indennità solo per realizzare misure e interventi per la prevenzione, riduzione e/o eliminazione degli impatti ambientali generati dall'impianto di smaltimento;

precisato che ATERSIR valuterà, al termine del periodo transitorio 2014/2016, la corrispondenza delle opere realizzate dai Comuni a titolo di mitigazione ambientale in riferimento all'elenco degli interventi finanziabili con l'indennità di disagio ambientale sotto riportato, da ritenersi non esaustivo, che recepisce i principi contenuti nella deliberazione regionale:

- piantumazione e manutenzione di idonee aree verdi per la riduzione dell'impatto visivo e l'assorbimento di una quota parte delle emissioni;
- interventi preventivi/riduttivi sull'emissione di CO₂ e polveri o, più in generale, sull'inquinamento atmosferico;
- manutenzione del manto stradale per le strade soggette ad una maggiore e più rapida usura per il considerevole traffico di mezzi diretti all'impianto;
- interventi sul traffico veicolare finalizzati a migliorare il flusso veicolare in accesso all'impianto e a minimizzarne l'impatto in termini di rumore, traffico, emissioni ecc.

precisato altresì che:

- entro il 30 giugno di ogni anno il Comune trasmetterà ad ATERSIR la documentazione comprovante la tipologia delle opere realizzate a titolo di mitigazione ambientale, i costi sostenuti nell'anno precedente e gli introiti effettivamente percepiti a titolo di indennità di disagio ambientale;
- la rendicontazione del Comune costituirà la base sia per l'aggiornamento delle quote d'indennità da attribuire nel triennio successivo, sia per i conguagli, qualora le opere

realizzate non rientrino nella tipologia degli interventi qualificabili come opere di mitigazione ambientale o non vi sia corrispondenza tra la quota ricevuta e quanto speso, nel rispetto del valore stabilito per l'impianto di riferimento.

richiamata la deliberazione del Consiglio di Ambito n. 14 del 5 giugno 2013 relativa alla ricognizione del sistema impiantistico di smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L. R. n. 23/2011, da cui emerge che nel sub ambito di Ravenna sono localizzati la discarica e il termovalorizzatore situati al km 2,6 della SS 309, Comune di Ravenna.

preso atto che i criteri indicati dalla deliberazione regionale e dalla delibera del Consiglio d'Ambito comportano il riconoscimento degli oneri di disagio interamente (100%) al Comune di Ravenna, in quanto gli impianti risultano situati interamente all'interno del territorio comunale.

ricordato inoltre che il Comune di Riolo Terme è limitrofo all'impianto di discarica di Tre Monti del Comune di Imola in Provincia di Bologna e pertanto potrà beneficiare di quota parte degli oneri di disagio ambientale eventualmente riconosciuti per i rifiuti conferiti alla discarica stessa;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti favorevoli e palesi di tutti i Comuni presenti, con eccezione del Comune di Ravenna che si è astenuto

DELIBERA

1. di proporre al Consiglio d'Ambito la quota di indennità pari a 4 euro/tonnellata per il termovalorizzatore e pari a 6 euro/tonnellata per la discarica di Ravenna situati al km 2,6 della SS 309, nel Comune di Ravenna, da applicare al quantitativo effettivo di rifiuti derivanti da selezione dei rifiuti urbani avviati ai predetti impianti, ad esclusione della frazione organica biostabilizzata, di cui sarà tenuto conto nella definizione dei piani economici finanziari della provincia di Ravenna;
2. di concordare che eventuali riconoscimenti di oneri per disagio ambientale da incenerimento di rifiuti non provenienti da rifiuto urbano o smaltimento in discarica ed esclusi dal campo di applicazione delle deliberazioni della Regione n.135/2013 saranno comunque definiti e negoziati col gestore dell'impianto congiuntamente alle amministrazioni comunali interessate;
3. di rinviare al Consiglio Locale di Bologna e al Consiglio d'Ambito il riconoscimento degli oneri di disagio ambientale relativamente alla discarica Tre Monti del Comune di Imola, di cui quota parte dovrà essere corrisposta al Comune di Riolo Terme;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Ravenna

f.to Arch. Mara Roncuzzi

Il segretario verbalizzante

f.to Stefano Rubboli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

17 aprile '14

Il Direttore

f.to Ing. Vito Belladonna